

Guida al RENTRI

Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Cosa devono fare i produttori di rifiuti speciali e sanitari, cosa cambia dal 16 settembre 2026 e come Ecosumma può occuparsene

A chi si rivolge questa guida

Alle aziende, alle strutture sanitarie, agli studi professionali e a tutte le attività che producono rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e che affidano a Ecosumma S.r.l. il ritiro, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei propri rifiuti.

La guida è aggiornata alla normativa in vigore a settembre 2026 (D.M. 59/2023, Legge 199/2025, D.L. 200/2025 convertito nella Legge 26/2026, Decreto Direttoriale MASE n. 210/2026). Ha finalità informative e non sostituisce i testi normativi né la consulenza sul caso specifico: il nostro ufficio tecnico è a disposizione per ogni verifica.

1. Che cos'è il RENTRI

Il RENTRI è il registro elettronico nazionale, gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e delle Camere di Commercio, che traccia in forma digitale i rifiuti speciali dal luogo in cui sono prodotti fino all'impianto che li recupera o li smaltisce. È previsto dall'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 ed è disciplinato dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

In pratica il RENTRI sostituisce progressivamente i due documenti cartacei che ogni produttore conosce da anni:

- **il registro cronologico di carico e scarico**, che diventa un registro digitale tenuto con il portale RENTRI o con un software gestionale interoperabile;
- **il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)**, che accompagna ogni trasporto e che diventa un documento digitale (xFIR), firmato elettronicamente da produttore, trasportatore e destinatario.

L'iscrizione al RENTRI comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, dovuto entro il 30 aprile di ogni anno per i soggetti già iscritti.

2. Chi deve iscriversi e chi è esonerato

L'obbligo di iscrizione è stato ridefinito dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 comma 789), che ha riscritto il comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006.

Soggetti obbligati

- Enti e imprese che producono rifiuti pericolosi, qualunque sia il numero di dipendenti (produttori iniziali di rifiuti pericolosi).
- Enti e imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero e smaltimento.
- Tutti i soggetti che raccolgono, trasportano, recuperano, smaltiscono o intermediano rifiuti a titolo professionale, compresi i commercianti. Ecosumma S.r.l. è iscritta al RENTRI in qualità di trasportatore, gestore dell'impianto di Francolise e intermediario.

Soggetti esonerati

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione, e quindi dal registro digitale e dal FIR digitale:

- i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa: in particolare i medici, gli odontoiatri, i veterinari e gli altri professionisti sanitari che esercitano come liberi professionisti, anche convenzionati, in studi mono-professionali o associati non costituiti in forma d'impresa;
- i produttori di rifiuti non pericolosi con non più di 10 dipendenti e le imprese agricole con i requisiti di cui all'art. 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006;
- i consorzi e i sistemi di gestione individuali o collettivi di cui all'art. 237 del D.Lgs. 152/2006.

Chi è esonerato può comunque iscriversi volontariamente. Chi si era iscritto e rientra tra gli esclusi doveva presentare la pratica di cancellazione tramite il portale entro il 31 marzo 2026; le domande successive seguono la procedura ordinaria dell'art. 12 del D.M. 59/2023.

Attenzione: esonero dall'iscrizione non significa esonero dalla tracciabilità

Anche chi non è iscritto al RENTRI resta responsabile dei propri rifiuti fino al recupero o allo smaltimento finale. Ogni trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione, che il produttore esonerato continua a emettere in formato cartaceo e a conservare, in ordine cronologico, per almeno tre anni; la copia dei formulari sostituisce il registro di carico e scarico.

Le strutture organizzate in forma d'impresa (società, cliniche, laboratori, RSA, farmacie, ambulatori e cliniche veterinarie costituiti come società) restano invece obbligate all'iscrizione e al FIR digitale.

3. Il calendario: cosa è già in vigore e cosa cambia il 16 settembre 2026

Data	Cosa è successo o cosa cambia
13 febbraio 2025	Prima finestra di iscrizione: gestori, trasportatori, intermediari e produttori con più di 50 dipendenti. Da questa data gli iscritti tengono il registro in formato digitale.

Data	Cosa è successo o cosa cambia
15 giugno – 14 agosto 2025	Seconda finestra: produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026	Terza finestra: tutti gli altri produttori obbligati, compresi quelli di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Dal 13 febbraio 2026 registro digitale per tutti gli iscritti.
30 dicembre 2025	Legge 199/2025: esclusione dei liberi professionisti non organizzati in forma d'impresa e delle altre categorie indicate al punto 2.
13 febbraio 2026	Data originaria di avvio del FIR digitale obbligatorio per gli iscritti.
1° marzo 2026	Legge 26/2026 (conversione del D.L. 200/2025, "Milleproroghe"): fino al 15 settembre 2026 il FIR può continuare a essere emesso in formato cartaceo, in alternativa a quello digitale; fino alla stessa data sono sospese le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari.
5 agosto 2026	Decreto Direttoriale MASE n. 210 del 31 luglio 2026: nuove istruzioni per la compilazione del registro cronologico e del FIR (edizione luglio 2026), che recepiscono le FAQ e le schede informative del portale e regolano, tra l'altro, le rettifiche delle registrazioni.
16 settembre 2026	Fine del doppio binario. Per i soggetti iscritti al RENTRI, e per i rifiuti per cui sono iscritti, il formulario deve essere emesso esclusivamente in formato digitale. Diventano applicabili le sanzioni dell'art. 258, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari: da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi, per ogni violazione.

Restano in ogni caso vigenti, e non sono mai stati sospesi, gli obblighi di iscrizione, di tenuta del registro digitale e le relative sanzioni per registri omessi, incompleti o inesatti.

4. Il registro cronologico di carico e scarico

Per i soggetti iscritti il registro è digitale e si tiene in una di queste modalità:

- **Portale RENTRI.** Il servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero, adatto a chi ha pochi movimenti.
- **Software gestionale interoperabile.** Il registro è tenuto nel proprio sistema e i dati sono trasmessi al RENTRI con le specifiche tecniche ministeriali.
- **Delega a un soggetto terzo.** Il produttore può delegare la tenuta del registro a un soggetto delegato iscritto al RENTRI, che opera per suo conto: è il servizio che Ecosumma offre ai propri clienti.

Le regole principali non cambiano rispetto al registro cartaceo: la registrazione del carico va fatta entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (per i rifiuti sanitari a rischio infettivo entro 5 giorni, come prevede il D.P.R. 254/2003), lo scarico entro 10 giorni lavorativi dal trasporto, con riferimento al numero del formulario. Il registro digitale non richiede più la vidimazione presso la Camera di Commercio, ma le registrazioni devono essere trasmesse al RENTRI con le scadenze previste e conservate per tre anni.

Chi tiene ancora il registro cartaceo (soggetti esonerati o iscritti in attesa di completare la migrazione) usa il nuovo modello approvato con il D.M. 59/2023, vidimato, e conserva le pagine per tre anni. Le istruzioni del luglio 2026 chiariscono anche come rettificare una registrazione fatta sul cartaceo quando il registro digitale è già stato aperto.

5. Il formulario digitale (xFIR)

Il FIR digitale è emesso dal produttore, o dal soggetto da lui delegato, attraverso il portale RENTRI, l'app "RENTRI FIR Digitale" o un software interoperabile. Ogni soggetto della filiera firma elettronicamente la propria parte: il produttore all'emissione, il trasportatore alla presa in carico, il destinatario all'arrivo in impianto, con l'indicazione del peso verificato e dell'eventuale accettazione parziale o respingimento.

Per firmare occorre una firma elettronica: SPID o CNS per accedere al portale, e la firma dei documenti tramite il servizio del RENTRI o una firma digitale qualificata. Ogni struttura deve quindi individuare le persone autorizzate a firmare i formulari per ciascun punto di produzione e, se necessario, formalizzare una delega.

La regola del formato: il produttore decide per tutta la filiera

Il formato con cui il produttore emette il formulario vincola trasportatore e destinatario. Se il produttore emette il FIR digitale, Ecosumma lo gestisce in digitale; se lo emette in cartaceo, tutta la filiera resta sul cartaceo. Dal 16 settembre 2026 il produttore iscritto al RENTRI può emettere solo il FIR digitale: senza un formulario conforme il ritiro non può essere effettuato, perché il trasporto risulterebbe privo del documento obbligatorio.

Il produttore riceve una copia completa del formulario firmato da tutti i soggetti, disponibile nel portale, e non deve più attendere il ritorno della quarta copia cartacea. La copia va conservata per tre anni. In caso di indisponibilità dei servizi RENTRI si applicano le modalità operative di emergenza stabilite dal Ministero con decreto direttoriale del novembre 2025.

6. II MUD

La dichiarazione annuale MUD resta in vigore: va presentata ogni anno, di norma entro il 30 aprile, dai soggetti obbligati alla tenuta del registro, con i dati dei rifiuti prodotti e conferiti nell'anno precedente. Per gli iscritti al RENTRI i dati del registro digitale semplificano la compilazione.

7. Cosa fa Ecosumma per i propri clienti

Ecosumma S.r.l. è iscritta al RENTRI e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (n. NA00059, categorie 1/D, 4/C, 5/D e 8/F) e gestisce in impianto proprio, a Francolise (CE), lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali e la sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Sul RENTRI offriamo ai clienti:

1. **Verifica della posizione.** Controlliamo insieme se la tua attività è obbligata all'iscrizione, esonerata o già iscritta, e quali rifiuti sono coperti dall'iscrizione.
2. **Assistenza all'iscrizione e alle deleghe.** Ti guidiamo nell'iscrizione al portale, nell'attivazione delle credenziali di firma e nella formalizzazione delle deleghe per i firmatari di ogni punto di produzione.
3. **Formulario digitale a ogni ritiro.** Su delega del produttore emettiamo il FIR digitale, lo firmiamo come trasportatore e come destinatario e ti rendiamo disponibile la copia completa; in attesa del completamento della tua operatività digitale, fino al 15 settembre 2026, gestiamo il formulario nel formato da te emesso.
4. **Tenuta del registro.** Come soggetto delegato teniamo per tuo conto il registro cronologico digitale, con le registrazioni nei termini di legge.
5. **MUD e certificati.** Predisponiamo la dichiarazione MUD annuale e rilasciamo il certificato di avvenuto trattamento o smaltimento che chiude la tracciabilità.
6. **Classificazione dei rifiuti.** Individuiamo i codici EER e le caratteristiche di pericolo, organizzando l'analisi quando necessaria, così che registro e formulari riportino sempre dati corretti.

8. Check-list per il produttore

Prima del 16 settembre 2026 ogni struttura obbligata dovrebbe aver verificato i punti che seguono:

- Iscrizione al RENTRI completata per tutte le unità locali che producono rifiuti, con i codici EER corretti.
- Contributo annuale versato e credenziali di accesso (SPID o CNS) attive per il legale rappresentante.
- Firmatari dei formulari individuati per ogni punto di produzione, con firma elettronica attiva e delega formalizzata quando il firmatario non è il legale rappresentante.
- Registro cronologico digitale aperto, sul portale o tramite delegato, e registro cartaceo chiuso correttamente.
- Deposito temporaneo organizzato per tipologia, con contenitori etichettati e, per i rifiuti sanitari a rischio infettivo, rispetto dei termini di 5 giorni (30 giorni sotto i 200 litri).
- Accordo con Ecosumma sulle modalità di emissione del FIR digitale a partire dal 16 settembre 2026.
- Conservazione per tre anni dei formulari e delle registrazioni, digitali o cartacei.

9. Domande frequenti

Sono un dentista con studio individuale: devo iscrivermi?

No. La Legge 199/2025 ha escluso i professionisti sanitari non organizzati in forma d'impresa. Continui a usare il formulario cartaceo, conservandone copia per tre anni, e Ecosumma gestisce il ritiro nello stesso formato. Se lo studio è costituito come società, l'obbligo resta.

Ho pochi ritiri all'anno: posso evitare il registro digitale?

Se sei un ente o un'impresa che produce rifiuti pericolosi, no: l'obbligo vale a prescindere dal numero di dipendenti e dalla quantità. Puoi però delegare a Ecosumma la tenuta del registro e l'emissione dei formulari.

Cosa succede se dal 16 settembre non ho ancora la firma elettronica?

Il formulario cartaceo non è più ammesso per i soggetti iscritti: senza FIR digitale il trasporto non può partire e la struttura rischia le sanzioni per omessa trasmissione dei dati oltre a quelle per il deposito temporaneo oltre i termini. Contattaci subito: l'attivazione delle credenziali e della delega richiede pochi giorni.

Chi è responsabile se il formulario è sbagliato?

Il produttore resta responsabile della corretta classificazione e descrizione del rifiuto; trasportatore e destinatario rispondono della propria parte. Per questo la classificazione va fatta prima del primo ritiro e aggiornata ogni volta che cambia il processo produttivo.

Il RENTRI vale anche per i rifiuti assimilati agli urbani?

No. Il RENTRI riguarda i rifiuti speciali; i rifiuti urbani e quelli sanitari assimilati agli urbani seguono il servizio pubblico di raccolta.

10. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 188-bis, 189, 190, 193 e 258.
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59 – Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1 comma 789 – soggetti obbligati ed esclusi.
- D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26, art. 13 commi 5-bis e 5-septies – proroga del FIR cartaceo e sospensione delle sanzioni fino al 15 settembre 2026.
- Decreto Direttoriale MASE n. 210 del 31 luglio 2026 – istruzioni per la compilazione del registro cronologico e del FIR (luglio 2026).
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 – gestione dei rifiuti sanitari.
- Portale ufficiale: www.rentri.gov.it (schede informative, FAQ, ambiente demo, formazione gratuita).

Hai bisogno di aiuto?

Ufficio tecnico Ecosumma S.r.l. – tel. 0823 882159 – info@ecosumma.it – PEC amministrazione@pec.ecosumma.it

Impianto e uffici: S.S. Appia km 185+508, 81050 Francolise (CE). Sede legale: Via A. Angrisani 10, 80049 Somma Vesuviana (NA).